

Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati (vedi *Punto Effe* del 26 febbraio), ovvero dall'analisi di un caso che, come abbiamo illustrato, è soggetto a diverse interpretazioni: la croce verde della farmacia.

Questa gode, in teoria, di una sua specifica esenzione, a motivo della sua obbligatorietà.

L'articolo 17, lettera i), del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, dispone infatti che siano esenti da imposta «*le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie*»: qui non vi sono dubbi che la croce, se anche non sia un'insegna (perché priva di scritte alfanumeriche) rientri nel concetto di «*targhe o simili*».

Per poterla esentare da imposta, però, devono ricorrere entrambe le condizioni che seguono:

- ◆ l'esposizione deve essere obbligatoria;
- ◆ la dimensione deve essere non superiore alla superficie stabilita dalla norma che obbliga a esporla, se tale superficie è prevista, altrimenti il limite vigente è quello di mezzo metro quadrato di superficie.

Ricordiamo infatti che la Risoluzione del ministero delle Finanze, Direzione centrale fiscalità locale, del 21 febbraio 1995, n. 37/E precisa che «*sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla assoggettabilità all'imposta comunale sulla pubblicità delle insegne indicanti locali in cui hanno sede le farmacie. Al riguardo è necessario precisare che, analogamente a quanto avveniva sotto il vigore del Dpr 26 ottobre 1972 n. 639, le insegne possono godere dell'esenzione dal tributo a norma dell'articolo 17, lettera i) del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, nel caso in cui la loro esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge e regolamento*».

Abbiamo già indicato e specificato che la croce, da sola, non costituisce a nostro avviso un'insegna.



LA REGOLA? MEZZO METRO QUADRATO

Chiediamoci allora: la croce è obbligatoria? Se sì, in forza di quale norma? Non esiste alcuna legge nazionale che obblighi il farmacista a esporla. Molte leggi regionali, tuttavia, lo prevedono. Ad esempio:

- ◆ la Legge regionale Toscana 25 febbraio 2000, n. 16, articolo 36, comma 5, impone che «*all'esterno dei locali di ciascuna farmacia è affissa una croce verde luminosa nel rispet-*

to delle norme comunali in materia. Tale insegna rimane accesa durante il servizio serale e notturno comunque effettuato»;

- ◆ la Legge regionale Lazio 30 luglio 2002, n. 26, articolo 9, comma 2 prevede che «*all'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una croce luminosa*»;

- ◆ la Legge regionale Friuli Venezia Giulia 2 settembre 1981, n. 59, articolo 5-bis, comma 1, lettera b), aggiunto dall'articolo 14, comma 5,

E venne il giorno

Inaspettate come un ladro nella notte le richieste di pagamento che i farmacisti stanno ricevendo per l'imposta sulla pubblicità. Concludiamo l'analisi iniziata quindici giorni fa sulla "delirium tax"

DI MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Legge regionale 21 luglio 2004, n. 20, impone di «*tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde*».

Come si vede, tutte queste leggi impongono l'obbligo della croce (in realtà la Legge del Friuli Venezia Giulia dice "preferibilmente" una croce) ma nessuna fissa superfici minime. Quindi, salvo che altri provvedimenti applicativi (regolamenti comunali, circolari direttive delle Regioni interessate, direttive degli ordini professionali eccetera) prevedano una superficie specifica, la regola generale che vale è quella del mezzo metro quadrato.

Quindi la croce è esente *iure proprio* e, quindi, non si somma all'insegna, abbia o meno le scritte, se la sua superficie non supera il mezzo metro quadrato. Con la precisazione che se la croce è bifacciale l'imposta sul-

la pubblicità va calcolata, a norma dell'articolo 7 comma 3, Dlgs n. 507/1993, sulla base della superficie complessiva delle figure piane geometriche in cui è circoscritta, non apparendo possibili gli arrotondamenti su ogni singola faccia.

Quindi si somma il totale delle superfici e si procede solo dopo ad arrotondamento.

La Corte di Cassazione ha infatti stabilito (Sezione Tributaria, Sentenza n. 22691/2008) che l'arrotondamento al mezzo metro quadrato superiore (previsto dal citato articolo 7, comma 2) non vale per singola faccia ma una sola volta per la superficie totale ottenuta sommando le superfici delle due facce: pertanto se la croce ha una superficie di 1/4 di metro quadrato per ciascuna faccia, la superficie complessiva si conteggerà $1/4 + 1/4 = 1/2$ mq, e quindi risulterà esente. I Comuni spesso conteggiavano invece: 1/4 arroton-

dato a 1/2 metro + 1/4 arrotondato a 1/2 metro = $1/2 + 1/2 = 1$ metro quadrato tassabile e pretendevano di negare l'esenzione.

CONTROCORRENTE

Ma per le Regioni dove la legge locale non prevede l'obbligo della croce, la si può considerare lo stesso un segno obbligatorio e come tale esente (sempre che non superiore a mezzo metro quadrato)?

Si suole dire che il Codice deontologico imponga la croce e quindi che si tratta di un segno obbligatorio.

In verità l'articolo 24 del nuovo Codice approvato nel 2007 prevede, al comma 1, che «*salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura "Farmacia"*»: l'obbligo riguarda l'insegna, non la croce in quanto tale, e abbiamo appena visto che la croce, se affissa da sola, non può essere considerata insegna.

Diverso era invece il caso sotto il precedente Codice deontologico e Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia approvato dal Consiglio nazionale Fofi il 2 febbraio 1996 (vedi Circolare Fofi n. 4985 del 12 febbraio 1996), per cui all'articolo 3, lettera a) del Regolamento si prevedeva che «*le insegne a bandiera in forma di croce inserite sulla facciata e comunque sull'edificio della farmacia sono obbligatorie*».

Dopo le modifiche al Codice deontologico e la soppressione del Regolamento sulla pubblicità (in parte dovute a un'istruttoria Antitrust: vedi *Antitrust Notizie* del 14 aprile 2002) non esiste più una menzione esplicita della croce. Pertanto, a rigore, se non si rinvergono altre norme locali applicabili, in quelle Regioni dove la legge non prevede la croce, questa - quando apposta da sola e non collegata all'insegna - dovrebbe essere considerata imponibile e non invece esente, perché non esiste l'obbligatorietà richiesta dal citato articolo 17, lettera i).

Siamo ben consapevoli di essere



“controcorrente” su due punti:

◆ secondo noi la croce - se esposta da sola senza caratteri alfanumerici - non è un'insegna e, quindi, va tassata a parte rispetto all'insegna vera e propria. Non costituisce prova in senso contrario l'articolo 50, comma 4, del Regolamento attuativo del Codice della strada, il quale dispone che «*la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso*», perché quell'articolo riguarda le «*caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi*», e quindi non solamente le insegne. La croce senza scritte, pertanto, non si somma all'insegna ai fini dei cinque metri di esenzione, ma va tassata a parte (sempre che non sia esente in quanto obbligatoria);

◆ nelle zone dove non esiste un obbligo preciso per legge regionale, regolamento locale o altra disposizione (per esempio, il regolamento dell'Ordine) il solo Codice deontologico costituisce una difesa debole per ottenere l'esenzione della croce da sola e, comunque, il tutto vale entro il limite massimo di mezzo metro quadrato di superficie. Questo è un punto delicatissimo, ma sul quale è bene essere franchi: piuttosto che sostenere a oltranza una tesi difficilmente difendibile, sarebbe meglio che i vari Ordini locali - o la Fofi - si affrettassero a prevedere un obbligo esplicito della croce, separato da quello dell'insegna, magari indicando una superficie massima, in modo da assicurare senza fallo l'esenzione in quanto collegata a un obbligo specificamente riguardante la croce (e, magari, in modo da superare il mezzo metro quadrato).

Concludendo sul punto, ci pare che sulle croci la partita tra farmacisti e comuni si debba chiudere in pareggio: da un lato esistono incertezze applicative e prassi risalenti che comportano legittimo affidamento dei farmacisti, tali a nostro avviso da comportare l'esenzione dalle sanzioni (ma il pagamento dell'imposta se dovuta); dall'altro, però, spesso i farmacisti, anche se in buona fede,

hanno esentato dall'imposta croci e insegne che invece dovevano pagare. Ci domandiamo anche se il venditore/installatore delle “mega croci” con “mega totem” abbia mai sollevato il dubbio al farmacista, invitandolo a valutare, nell'impatto economico della nuova croce, anche l'onere accessorio fiscale, spesso non indifferente.

Ma invece di stracciarsi le vesti, la cosa più intelligente è fare come hanno fatto alcune associazioni locali (Federfarma Bologna, per esempio): sedersi al tavolo con il Comune, discutere serenamente del tutto, trovare soluzioni ragionevoli e concedere alle farmacie tempi adeguati per mettersi in regola.

Tutto questo Federfarma Bologna l'ha fatto nel 2007, molto prima che scoppiasse il caso della “*delirium tax*”: un po' di sana prevenzione ha evitato ai più di ammalarsi di *delirium tremens*.

E IN VETRINA?

Esiste poi un altro aspetto molto controverso sull'imposta pubblicitaria, oltre alla croce. Si tratta delle varie forme pubblicitarie nelle vetrine della farmacia, per lo più, i tanto utilizzati cartelloni offerti dalle ditte farmaceutiche. In un nostro articolo di qualche anno fa (vedi *Punto Effe* del 27 gennaio 2005) avevamo ricordato che il Dlgs n. 507/93, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità, prevede quale presupposto dell'imposta ogni «*diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile*» e che «*ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato*».

Rinviamo, per l'analisi delle esenzioni, delle ipotesi tassabili e tutto il resto, a quell'articolo.

Ci limitiamo a menzionare che anche per le vetrine (a meno che non siano lontano dall'esercizio, nel qual caso viene meno qualsiasi esenzione: Risoluzione ministero delle Finanze n. 41E del 25 febbraio 1995) ci sono delle limitazioni: gli “avvisi al pubblico” esposti nelle vetrine o sulla porta di ingresso dei locali (un caso classico: “*È disponibile il vaccino antinfluenzale*”) sono esenti dall'imposta, sempre che si riferiscano all'attività esercitata, a condizione che non superino la dimensione di mezzo metro quadrato.

Lo stesso limite del mezzo metro quadrato è previsto per esentare ogni altro mezzo pubblicitario - per la farmacia soprattutto le locandine e le sagome pubblicitarie - ma in questo caso, pur applicandosi per ogni singola vetrina o ingresso, viene considerato complessivamente per tutti i mezzi utilizzati.

Per la merce in vendita esposta nelle vetrine non è dovuta l'imposta, così come chiarito dalla citata Risoluzione del ministero delle Finanze, 25 febbraio 1995, n. 41/E.

Ricordiamo poi, ancora una volta, che i regolamenti locali dei vari Comuni consentono di pagare, anziché l'imposta su ogni singolo messaggio pubblicitario, l'imposta forfetaria su una o più vetrine destinate a pubblicità, preventivamente autorizzate e comunicate al Comune.

Ancora una volta, l'esempio di Federfarma Bologna è edificante: si è potuto sanare il passato e mettere in regola le farmacie senza eccessivi traumi. Poi certamente i vari concessionari (accade anche a Bologna) ci riprovano e a volte ignorano tali accordi o fanno i furbi.

Ma un conto è andare a protestare con la coscienza sporca di chi, in fondo, si è sempre disinteressato di applicare le regole solo perché nessuno controllava («*Grave ipsius conscientiae pondus*»).

Ben altra cosa è avere il passo sicuro di chi, essendo nel giusto, «*camminerà sopra l'aspide e il basilisco e calpesterà il leone e il dragone*» (*Salmo* 91, 13).